PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497044
F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI
ROMENO

ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
CLES - TN

e, p.c. AL SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI

S013/18.2.2-2019-296

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Comune di ROMENO, variante al P.R.G. per le aree di antico insediamento – APPROVAZIONE CON MODIFICHE Rif. To delib. comm. n. 1 d.d 22.05.2020 (prat.2725) - trasmissione elaborati

Si trasmette in allegato copia conforme della deliberazione della Giunta provinciale n. 2154 del 22 dicembre 2020 di approvazione con modifiche della pratica in oggetto e copia degli elaborati relativi.

In relazione alla costituzione delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, si rammenta che copia degli elaborati di variante viene inviata alla Comunità anche ai fini dei compiti istruttori della medesima commissione.

Per la data di entrata in vigore del piano in oggetto si rinvia alla nota di avvenuta pubblicazione della deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

All.: delibera
elaborati di variante non gestiti dal sistema inviati per posta

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2154 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
COMUNE DI ROMENO variante al PRG per le aree di antico insediamento - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **22 Dicembre 2020** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**MARIO TONINA**
	ASSESSORE	**MIRKO BISESTI**
		ROBERTO FAILONI
		MATTIA GOTTARDI
		ACHILLE SPINELLI
		GIULIA ZANOTELLI
Assenti:	ASSESSORE	**STEFANIA SEGNANA**
Assiste:	IL DIRIGENTE	**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione commissariale n. 01 di data 20 settembre 2019 il Comune di ROMENO ha adottato in via preliminare la variante al PRG per la verifica e l'aggiornamento del piano dei centri storici di antico insediamento, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. secondo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge urbanistica.

Nello specifico la variante, coerentemente alle specificazioni tecniche per l'uniformità e l'omogeneità della pianificazione per il governo del territorio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2017, e sulla base di una ricognizione generale del tessuto storico finalizzata a valutare la coerenza delle attuali previsioni di intervento degli edifici storici con le nuove definizioni dell'articolo 77 della l.p. n. 15/2015, propone, mediante una revisione complessiva della catalogazione dei manufatti compresi nei nuclei storici di antico insediamento di Romeno, Malgolo, e Salter, una nuova schedatura e relativa disciplina normativa degli edifici storici, quale strumento di stimolo a interventi di recupero del tessuto edilizio storico secondo le moderne modalità abitative, in conformità ai nuovi contenuti della l.p. 4 agosto 2015, 15 e in recepimento anche di richieste pervenute da privati. Infine la variante propone alcune variazioni e integrazioni all'articolo 43 delle norme di attuazione del PRG relative al sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP.

La documentazione di variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 29 ottobre 2019, protocollo provinciale n. 668441, sia in formato cartaceo che in formato digitale, con l'attestazione del tecnico progettista della corrispondenza della documentazione inviata tramite il sistema GPU alla copia cartacea presentata in scala grafica.

Con nota del 18 novembre 2019, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento di approvazione della variante per la consegna dei dati informativi relativi alla documentazione cartografica del piano e il Comune ha provveduto a fornire quanto richiesto con nota pervenuta in data 28 novembre 2019, prot. 758480.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante il Comune ha dato atto dell'assenza di aree gravate da uso civico.

Per quanto attiene l'obbligo di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, il Comune, in sede di adozione preliminare della variante ha dato atto che per la stessa non ricorrono le ipotesi di obbligatorietà della procedura di rendicontazione urbanistica e pertanto si ritengono applicabili le condizioni di esonero di cui all'articolo 3bis delle disposizioni in materia di valutazione strategica dei piani;

Ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 17 gennaio 2020;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza dei contenuti di variante con il quadro definito dal nuovo PUP, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 01 di data 17 gennaio 2020.

In tale parere, la Conferenza, sulla base anche delle valutazioni espresse dai Servizi provinciali competenti in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio e riprese nel parere medesimo, ha subordinato l'adozione definitiva della variante ad un approfondimento delle questioni messe in rilievo dalle competenti strutture provinciali in sede di valutazione della variante

e alla conseguente modifica dei corrispondenti contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo della valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A). Nello specifico, sotto il profilo urbanistico, relativamente alle modifiche puntuali alle categorie di intervento proposte, a fronte della nuova definizione della ristrutturazione edilizia contemplata dall'articolo 77 della l.p. n. 15/2015, che consente interventi fino alla sostituzione edilizia del manufatto, si evidenzia la necessità di condurre, in alcuni casi, un approfondimento del cambio di categoria operato, al fine di verificare gli esiti che possono derivare dall'applicazione della nuova categoria di intervento della ristrutturazione edilizia, nonché dell'articolo 105 della medesima legge urbanistica provinciale che, in assenza di un'esplicita esclusione, consente, in via generale, la sopraelevazione degli edifici compresi negli insediamenti storici, nella misura sufficiente a raggiungere l'altezza minima utile. Ciò al fine di salvaguardare quegli edifici, elencati nel parere, che pur non presentando eccezionalità architettoniche, contribuiscono, per il loro riconosciuto pregio diffuso, a formare il tessuto dei centri storici. Più specificatamente viene chiesta l'introduzione di precise indicazioni relative a fronti storici o a nuclei edilizi particolari che meritano di essere tutelati nel loro complesso. Infine, quanto all'apparato normativo, considerato che con deliberazione consiliare n. 26 di data 19 settembre 2019, il comune di Romeno ha definitivamente adottato la variante di adeguamento al RUEP e ai contenuti della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, si chiede di aggiornare le norme di attuazione del piano regolatore anche se non oggetto di modifica da parte della variante in argomento.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 30 ottobre 2019 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, è da ritenersi concluso entro il termine di legge.

Con nota prot. n. 47359 di data 24 gennaio 2020, il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 01/20 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di ROMENO la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 22 maggio 2020 ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; contestualmente, nel dare riscontro ai rilievi provinciali in sede di controdeduzioni, il Comune ha predisposto, nel documento "Relazione finale ed integrativa" le argomentazioni a supporto dell'aggiornamento della variante, fornendo ulteriori elementi motivazionali a sostegno delle nuove previsioni che ha ritenuto di inserire in accoglimento delle osservazioni pervenute in fase di deposito e di quelle che ha ritenuto di confermare in sede di adozione definitiva della variante;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate;

infine, con nota pervenuta in data 14 luglio 2020, protocollo n. 407919, la documentazione di variante definitivamente adottata è pervenuta alla Provincia solo nella versione cartacea; ai fini dell'avvio del procedimento di approvazione della variante, sospeso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota trasmessa in data 30 luglio 2020, prot. 459286, il Comune di Romeno, in data 01 settembre 2020, prot. provinciale n. 529578, ha provveduto a trasmettere anche in via telematica, per mezzo del sistema di Gestione piani urbanistici (GPU) della Provincia, la documentazione di piano e l'attestazione di corrispondenza della copia digitale alla copia cartacea secondo quanto disposto ai punti 5) e 8) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016, consentendo la ripresa del procedimento di approvazione della variante.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e agli ulteriori elementi motivazionali forniti dal Comune, ha espresso il parere di cui alla nota di data 21 ottobre 2020, protocollo provinciale n. 647275, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B). In tale parere, considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 04 settembre 2020, è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), entrata in vigore il 02 ottobre 2020, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG in vigore ed adottati, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, presa visione degli elaborati trasmessi, ha chiesto, ai fini della approvazione della variante, di aggiornare il testo normativo del piano regolatore facendo rinvio anche alla Carta di sintesi della pericolosità come riferimento normativo in materia di tutela idrogeologica del territorio. In merito alle previsioni relative al sistema insediativo e alle modifiche apportate al testo normativo, il Servizio provinciale, nel prendere atto dei chiarimenti espressi dal Comune a sostegno del parziale accoglimento di alcune problematiche emerse in sede di esame provinciale, ha subordinato l'approvazione della variante ad una ulteriore integrazione cartografica e normativa degli elaborati, secondo quanto rappresentato e chiarito nella summenzionata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le incongruenze esposte nel testo riportante la valutazione stessa. Contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nel termine di 90 giorni dal ricevimento della nota provinciale.

A seguito della nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 29 ottobre 2020, il Comune di ROMENO ha fatto pervenire in data 10 dicembre 2020, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n.793158, gli elaborati di variante modificati ed integrati sulla base di quanto richiesto dalla struttura provinciale competente in sede di valutazione conclusiva della variante definitivamente adottata.

In considerazione di quanto sopra esposto, alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte negli elaborati di piano, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di Romeno relativa alle aree di antico insediamento storico, adottata definitivamente con deliberazione commissariale n. 01 di data 22 maggio 2020, negli elaborati di piano che, modificati e integrati secondo quanto richiesto nelle valutazioni provinciali (Parere della Conferenza di Pianificazione n. 01/2020 e nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 21.10.2020, prot. 647275) come condiviso dal Comune, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di ROMENO, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 15 luglio 2020 (giorno successivo alla data di arrivo degli elaborati di adozione definitiva) e, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni da parte della Provincia, è concluso con l'adozione del presente provvedimento con un ritardo di tre giorni – dovuto a esigenze istruttorie - rispetto ai termini del procedimento.

ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la L.P. 4.08.2015, n. 15

- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare la variante alle aree di antico insediamento al PRG del comune di ROMENO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 22 maggio 2020, con le modifiche conseguenti al Parere della Conferenza di pianificazione n. 01 di data 17 gennaio 2020 e alla nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 21 ottobre 2020, prot. 647275, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);

2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere della Conferenza di pianificazione n. 01 di data 17 gennaio 2020 , corrispondente all'allegato A) e la nota 21 ottobre 2020, prot. 647275 del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio corrispondente all'allegato B);

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 1/2020 DEL 17 GENNAIO 2020

OGGETTO: COMUNE DI ROMENO: Variante alle aree di antico insediamento storico
Rif. delib. comm. n. 01 dd. 20 settembre 2019 – prima adozione (pratica 2725).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 11.00 presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 776038 di data 04 dicembre 2019, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Arch. Andrea Miniucchi	Comune di Romeno	Commissario ad acta	
Arch. Fulvio Bertoluzza	Comune di Romeno	Tecnico progettista	
	Servizio Prevenzione Rischi	Parere	Prot. n. 819789 del 18/12/2019
	Servizio Foreste e Fauna	Parere	Prot. n. 841494 del 31/12/2019
	APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente	Parere	Prot. n. 831629 del 23/12/2019
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie	Parere	Prot. n. 35866 del 21/01/2020
	Servizio Gestione Strade	Parere	
	Soprintendenza per i Beni Culturali	Parere	Prot. n. 35016 del

20/01/2020

Arch. Sara Sbetti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore	
Ing. Guido Benedetti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Sostituto Presidente	Id: 414631979 del 14/01/2020

PREMESSA

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, alle ore 11.13 il Presidente dichiara aperta la conferenza.

Contenuti del piano

Con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 20 settembre 2019 l'Amministrazione comunale di Romeno ha adottato in prima istanza una variante al PRG, finalizzata alla verifica e all'aggiornamento del piano per i centri storici, la cui documentazione è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 29 ottobre 2019. Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante al PRG è stato sospeso dal 18 novembre 2019 al 28 novembre 2018 e dal 13 novembre 2018 all'11 gennaio 2019, al fine di acquisire i file shape relativi alla documentazione cartografica del piano in esame.

Come riportato in apertura della Conferenza di Servizi dal Commissario ad acta, la variante al PRG in esame è finalizzata alla catalogazione dei manufatti compresi nei nuclei di antico insediamento di Romeno, Malgolo e Salter, alla revisione della normativa di attuazione specifica per il piano per gli insediamenti storici, in recepimento delle disposizioni di cui alla l.p. n. 15/2015 e del relativo regolamento urbanistico-edilizio provinciale, al fine di elaborare una documentazione di piano per gli insediamenti storici completa e aggiornata.

Autovalutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

Considerato che la variante in esame comprende una serie di previsioni che ricadono nella fattispecie di cui all'articolo 3bis, comma 8, lettera g) del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., in quanto finalizzate all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il progettista del piano dichiara in sintesi nello specifico paragrafo della relazione illustrativa che "tutte le modificazioni illustrate, sia sugli edifici oggetto di schedatura, quanto sulle modalità normative di intervento non sono soggette a rendicontazione".

Si evidenzia tuttavia che con la variante in esame vengono introdotte alcune variazioni e integrazione all'articolo 43 delle norme di attuazione del prg, che riguardano la disciplina del sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP.

La relazione illustrativa del piano dovrà pertanto essere integrata in fase di adozione definitiva, tenendo conto di tali aspetti, al fine di comprendere i necessari approfondimenti in merito alle ricadute sul territorio conseguenti a tali previsioni, a supporto delle motivazioni che confermano l'esclusione del piano in esame dalla necessità di rendicontazione.

Analisi degli elaborati di piano

Si evidenzia che è in corso il procedimento di approvazione della variante al PRG finalizzata all'adeguamento rispetto alla legge provinciale per il governo del territorio e al relativo regolamento urbanistico edilizio di attuazione, adottata in prima istanza con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 13 giugno 2019, e in via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 19 settembre 2019.

Le norme di attuazione, per quanto riguarda le parti non oggetto di modifiche introdotte col piano in esame, devono essere necessariamente conformi con i contenuti di tale piano.

Rispetto alla catalogazione degli edifici, si evidenzia che sono stati rilevati alcune incongruenze tra contenuti delle schede, indicazioni della relazione illustrativa (in particolare rispetto alla tabella riassuntiva delle variazioni urbanistiche proposte) e cartografia, in particolare per quanto riguarda l'indicazione delle categorie di intervento vigenti o di progetto. Si raccomanda pertanto di procedere a una ricognizione puntuale, che assicuri la coerenza tra i documenti di piano.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento -, nonché alla Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Si riportano i pareri di competenza forniti dai Servizi provinciali in merito al tema della sicurezza idrogeologica del territorio.

Il Servizio Foreste e fauna ha formulato le seguenti osservazioni, pervenute con nota prot. 841494 del 31 dicembre 2019:

"Rispetto alle varianti cartografiche descritte, esse non risultano essere rilevanti per gli aspetti di competenza in quanto situate nel centro storico.

Per quanto riguarda le norme, si chiede di inserire all'articolo 43, comma 3, tra le fattispecie escluse dalla realizzazione di manufatti destinati al ricovero di mezzi agricoli, anche le aree a bosco.

Inoltre si chiede di integrare l'articolo 46 - *Aree a bosco* come segue: al comma 1 inserire il riferimento all'articolo 2 della l.p. n. 11/2007 quale normativa in materia per la definizione di bosco; al comma 2 si chiede di sostituire il riferimento ai "piani forestali e montani" con "piano forestale e montano" di cui all'articolo 6 della l.p. n. 11/2007; si chiede di eliminare il comma 4 in quanto si applica la normativa forestale, come già descritto al comma 2; si chiede di togliere il comma 5 in quanto si applica la normativa forestale, nonché il D.P.P. 51/2008 (allegato B bis), che indica le caratteristiche e i parametri della viabilità forestale; al comma 6 si chiede di aggiungere il riferimento alla l.p. n. 11/2007 quale normativa in materia forestale".

Il Servizio Prevenzione rischi ha fornito il seguente parere in data 18 dicembre 2019, prot. 819789.

"(...) In seguito alla consultazione dei dati storici in nostro possesso e all'analisi fotogrammetrica della zona in esame, si ritiene che le aree di antico insediamento storico in questione, per la loro collocazione altimetrica e grazie alle caratteristiche morfologiche generali del territorio del Comune di Romeno, siano da ritenersi esenti da pericoli di natura valanghiva. Si esprime quindi, per quanto di competenza, parere positivo sulla proposta di variante al PRG".

Sistema insediativo

Come illustrato dall'Amministrazione comunale nell'ambito della Conferenza di pianificazione, con la presente variante il Comune di Romeno propone la revisione complessiva dello strumento di pianificazione dei centri di antico insediamento, oggetto di recenti varianti puntuali al PRG, e la cui cartografia è stata adeguata alle specificazioni tecniche per Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di tre nuclei storici, corrispondenti agli abitati di Romeno, Malgolo e Salter.

L'Amministrazione comunale ha compiuto una ricognizione generale del tessuto storico, provvedendo ad adeguare la definizione delle categorie di intervento assegnate agli edifici coerentemente con l'articolo 77 della l.p. n. 15/2015, e proponendo alcune modifiche alle previsioni attuali in seguito a richieste presentate dai cittadini.

Le finalità sottese al piano in esame corrispondono pertanto a una disciplina che vuol porre come stimolo a interventi di recupero del tessuto edilizio storico, fornendo strumenti urbanistici utili all'adeguamento dei manufatti censiti alle moderne modalità abitative. Tali considerazioni appaiono in via generale coerenti con i contenuti della legge provinciale per il governo del territorio, n. 15/2015, in particolare con l'articolo 18, "Limitazione del consumo di suolo".

Schede di catalogazione

La revisione complessiva della catalogazione dei manufatti appartenenti ai nuclei storici presenti sul territorio comunale di Romeno ha come esito una nuova schedatura, costituita da una parte dedicata alla localizzazione e all'analisi del manufatto e degli spazi di pertinenza, e da una parte che comprende le previsioni di intervento e particolari disposizioni normative previste per il singolo edificio.

In merito agli specifici aspetti di competenza, sotto il profilo urbanistico si evidenzia quanto segue.

Adeguamento alle categorie di intervento di cui all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015

Molte delle modifiche alla categorie di intervento proposte sono conseguenti al recepimento della definizione della "ristrutturazione edilizia – R3", che comprende gli interventi di "demolizione e ricostruzione – R5".

In alcuni casi, di cui si prende atto senza rilevare particolari osservazioni sotto il profilo urbanistico, viene specificata la categoria di intervento della "demolizione – R6" per manufatti esistenti, assoggettati a "demolizione e ricostruzione – R5" (scheda n. 248 a Romeno, nn. 62, 64 a Malgolo) o a "ristrutturazione edilizia – R3" (schede nn. 167 e 240 a Romeno), oppure compresi in zonizzazioni specifiche come "aree libere all'interno del centro storico" o "parcheggio" (a Romeno, schede nn. 134A, 165, 184A, 185A, 239A; a Salter, schede nn. 87A, 88A, 103A, 114C; a Malgolo, scheda n. 67A).

Modifiche puntuali delle categorie di intervento

Alcune modifiche alle categorie di intervento proposte con il piano in esame sono conseguenti a richiesti puntuali su specifici edifici o alla verifica delle caratteristiche del manufatto censito. Rispetto a tali variazioni, sono state individuate alcune tematiche ricorrenti, che possono essere fatte oggetto di considerazioni comuni.

<u>Assegnazione di una categoria di intervento meno restrittiva.</u>

Rispetto alla proposta di passaggio da una categoria di intervento di tipo conservativo a una più permissiva, si evidenzia quanto segue.

Se la modifica di categoria di intervento proposta prevede l'assegnazione della "ristrutturazione edilizia – R3" ad edifici attualmente assoggettati a "risanamento conservativo – R2", considerato che la nuova categoria di intervento ammette interventi edilizi che potrebbero anche comprendere la totale sostituzione del manufatto, si sollecita l'Amministrazione comunale a fornire ulteriori ragionamenti in merito all'opportunità di assicurare la necessaria tutela ad edifici che, pur non caratterizzati da eccezionalità architettoniche, contribuiscono a formare il tessuto dei centri storici, dei quali si riconosce il pregio diffuso. Pertanto appare necessario introdurre in alcuni casi specifiche indicazioni relative a fronti storici o a nuclei edilizi particolari che devono essere tutelati nel loro complesso, mediante l'individuazione cartografica con lo specifico tematismo (file shape A407_L), o mediante l'introduzione di precise indicazioni progettuali sulla scheda di catalogazione.

Meritano quindi ulteriori approfondimenti le previsioni relative agli edifici di cui alle seguenti schede:

- n. 168 a Romeno, n. 4 Malgolo: gli edifici, seppur apparentemente privi di particolare pregio architettonico, appartengono a nuclei edilizi in fregio alla viabilità, costituiti da manufatti tradizionali assoggettati per la maggior parte a "risanamento conservativo – R2".

- n. 178 a Romeno: la documentazione fotografica presentata sulla scheda di catalogazione deve essere aggiornata, in seguito alla demolizione dell'edificio di cui alla p.ed. 51. Precise indicazioni dovranno essere riportate sulla scheda, in funzione delle prospettive di riprogettazione dei limitrofi spazi pubblici.

- n. 317 a Romeno: il manufatto, attualmente assoggettato a "restauro - R1" presenta caratteri e tipologia non comuni rispetto alle tradizioni costruttive locali. Considerate tali peculiarità, e preso atto che esso è stato oggetto di interventi edilizi anche recenti, si propone di ricomprenderlo nella categoria del "risanamento conservativo – R2", escludendo in ogni caso possibilità di ampliamento in altezza.

- nn. 93 e 98 a Salter: per entrambe i manufatti si considera appropriata la categoria di intervento presente in scheda e in cartografia (risanamento conservativo – R2), che contrasta con quanto indicato nella tabella delle varianti, dove viene proposta la "ristrutturazione edilizia – R3".

- n. 6A a Malgolo: considerata la posizione del manufatto e la complessità della sua articolazione si proponga un vincolo tipologico che tuteli gli elementi di pregio ambientale come il pont, l'assetto di facciata, il rapporto di altezza rispetto agli edifici limitrofi.

- n. 21 a Malgolo: la scheda conferma la categoria di intervento del "risanamento conservativo – R2" che deve essere recepita anche in cartografia.

Non si rilevano particolari motivi ostativi invece per la modifica della categoria relativa ai manufatti di cui alle schede nn. 171, 174, 180, 286 a Romeno; nn. 2, 10, 20, a Malgolo.

Modifica della categoria di intervento per edifici assoggettati a "Restauro – R1"

Il Comune di Romeno non ha provveduto all'adeguamento mediante specifica variante al PRG all'articolo 105 della l.p. n. 15/2015, pertanto la sopraelevazione degli edifici compresi negli insediamenti storici, nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, è ammessa in via generale, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, come indicato nell'articolo 32bis delle norme di attuazione.

Dal momento che alcune variazioni urbanistiche proposte con la variante al PRG in esame sono volte ad assoggettare a "risanamento conservativo – R2" o a "ristrutturazione edilizia – R3" edifici a cui il PRG vigente assegna la categoria di intervento del "restauro - R1", appare necessario che sia effettuata un'attenta ricognizione relativamente all'ammissibilità di sopraelevazione degli edifici interessati dalle modifiche, riportando eventualmente nella specifica scheda di catalogazione l'esclusione del manufatto da tale disciplina.

Dalla possibilità di sopraelevazione si ritiene necessario escludere gli edifici di cui alle seguenti schede:

- n. 190 a Romeno: è auspicabile un recupero del manufatto con un progetto condiviso sull'intero fronte nord-ovest. Si esclude la sopraelevazione che altererebbe i rapporti rispetto alla linea di gronda degli edifici limitrofi sul fronte nord-est.

- n. 191 a Romeno: l'edificio è stato oggetto di un intervento di recupero, che ne ha valorizzato la tipologia, e che presumibilmente ha già comportato la sopraelevazione del sottotetto.

- n. 196 a Romeno, caratterizzato da una partitura di facciata evidenziata da angolate e marcapiani in contrasto cromatico.

- nn. 202 e 203 a Romeno, corrispondenti a un manufatti rurali tradizionali caratterizzati da presenza di porzioni in legno e in muratura, a generare una tipologia da tutelare con specifiche indicazioni progettuali.

Si ritiene invece di ammettere le variazioni proposte per il manufatto censito alla scheda n. 282 a Romeno, integrando le specifiche indicazioni progettuali al fine di assicurare la necessaria tutela per le bifore e il portale a conci lapidei sul fronte nord-est.

Beni architettonici, beni archeologici

La Soprintendenza per i Beni culturali ha fornito il seguente parere di competenza in data 20 gennaio 2020, prot. 35016.

"Con riferimento alla nota di codesto spettabile Servizio, prot. n. 776038 dd. 04.12.2019, visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza, si esprimono le seguenti osservazioni, affinché i progettisti del piano possano rivalutare le norme di attuazione e la correlata cartografia, relativamente alle competenze che coinvolgono la Soprintendenza, verificando all'interno del corpo normativo e cartografico la presenza delle informazioni necessarie ad esercitare la tutela del territorio nel rispetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

In cartografia vanno evidenziati con il codice shape "*Z301_P Vincolo diretto manufatti e siti*" (poligonale) o "*Z320_N Vincolo diretto manufatto e sito*" (puntiforme) i manufatti che risultano direttamente vincolati o dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004, il cui vincolo è annotato tavolarmente. Gli interventi cui gli stessi sono assoggettati, devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 42/2004.

Sono inoltre soggette a specifiche disposizioni di tutela le *Cose* elencate all'art. 11, comma 1. lettera a) del D.Lgs. 42/2004, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, quali gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Le disposizioni di cui al collegato art. 50, comma 1. *Distacco di beni culturali* ne vietano il distacco, e in senso esteso anche la demolizione o la realizzazione di interventi che potrebbero portare alla perdita della cosa tutelata, fatta salva esplicita autorizzazione del Soprintendente; tale autorizzazione non è invece necessaria qualora sul manufatto si operino meri interventi conservativi e di restauro. In cartografia tali cose vanno evidenziate con il codice shape "*Z318_N Singolo elemento storico culturale - non vincolato*" (puntiforme) o "*Z327_P Singolo elemento storico culturale - non vincolato poligonale*", a seconda che abbiano consistenza puntuale o areale.

L'articolo 11 comma 1. alla lettera i) prevede analogamente che debba essere richiesta l'autorizzazione del Soprintendente di cui all'art. 50 comma 2. per il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché per la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia, la L. 7 marzo 2001, n. 78, *Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.*

La L. n. 78/2001, tutela inoltre tutte le vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. In particolare, la legge riconosce il valore storico e culturale delle vestigia, come elencate all'art. 1, comma 2, e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione; dispone inoltre che i soggetti, pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 debbono darne comunicazione, corredata del progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

Ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni del *Codice* le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, la cui esecuzione risalga a più di settant'anni. Fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui allo stesso art. 12, tali beni sono soggetti alle disposizioni del *Codice* e tra queste, limitatamente agli interessi pianificatori, all'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione del Soprintendente, di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 42/2004. Anche tali beni e quelli che negli anni hanno vista riconosciuta la "presenza di interesse" ai sensi dell'allora vigente art. 4 della L. 1 giugno 1939, n.1089 o dell'art. 5 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ovvero a provvedimenti assunti in base a previgente normativa in materia di beni culturali che non comportava l'obbligo della verifica e della trascrizione tavolare), possono essere evidenziati in cartografia con il codice shape "*Z318_N Singolo elemento storico culturale - non vincolato*" (puntiforme) o "*Z327_P Singolo elemento storico culturale - non vincolato poligonale*", a seconda che abbiano consistenza puntuale o areale.

Si ricorda altresì che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Pertanto per l'approvazione dei progetti di spazi pubblici o di piani attuativi in centro storico, andrà coinvolta la Soprintendenza al fine di valutarne la competenza autorizzativa.

In cartografia vanno recepite con apposita simbologia le zone di rispetto dei beni culturali ai sensi del comma 2. dell'art. 45 – Prescrizioni di tutela indiretta del D.Lgs. 42/2004. Tali zone di tutela indiretta saranno segnate con il codice shape *"Z302_P Vincolo indiretto manufatti e siti"*.

La perimetrazione dei vincoli di tutela dei beni culturali deve essere riportata correttamente sugli elaborati di piano: l'area di vincolo deve essere coerente con quanto effettivamente oggetto del dispositivo di vincolo come trascritto tavolarmente. Infatti il vincolo può riguardare l'intero sedime, parte dello stesso, singole porzioni materiali, parti edificiali (quali la facciata o l'affresco, ecc.) o, viceversa, l'insieme di particelle che configura il complesso o compendio di beni (quali la chiesa con il suo sagrato, la villa con parco, ecc.). Il perimetro dell'area effettivamente vincolata deve essere contornato con il simbolo del codice shape relativo al tipo di vincolo nel caso di vincoli integrali o parziali del sedime.

Si richiede pertanto un controllo puntuale dei beni vincolati dal *Codice* e la loro corretta trasposizione nelle tavole di piano, seguendo gli shape file dettati dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1227 dd. 22.07.2016 e ss.mm. e le accortezze sopra menzionate. Se non si è già provveduto, per l'acquisizione dell'elenco aggiornato dei beni vincolati e tipologie di vincolo, si invita a prendere contatto con il signor Pietro Dalprà del settore Catalogo della Soprintendenza, tramite richiesta via e-mail all'indirizzo istituzionale pietro.dalpra@provincia.tn.it (tel. 0461-496631). Qualora già in possesso dei predetti elenchi, si richiede l'osservanza dei criteri sopra riportati, al fine di avere un corretto inserimento in cartografia delle realità tutelate dal D.Lgs. 42/2004.

Parte integrante del Piano regolatore generale sono anche le schede di rilevazione dei manufatti presenti nei centri storici dei quali si compone il comune amministrativo, nonché dei manufatti sparsi sul territorio. Per completezza e chiarezza nell'applicazione delle norme, tutte le schede di rilevazione riferite ad immobili sottoposti ai vincoli del D.Lgs. 42/2004 devono essere completate al punto *8. Vincoli legislativi* con la registrazione della tipologia di vincolo di tutela cui il manufatto è sottoposto.

Potrebbe essere valutata l'opportunità che le stesse schede che rilevano la presenza sull'edificio di elementi particolari per contenuto ornamentale o epigrafico, quali affreschi, lapidi, stemmi, graffiti e decorazioni, riportino in nota il disposto dell'articolo 11 del D.Lgs. 42/2004 e il commento che l'eventuale conferma dell'assoggettamento a tale categoria di 'cose' e la conseguente necessità di sottoporre il loro distacco alla preventiva autorizzazione è competenza del Soprintendente.

Qualora la presente variante introduca la possibilità di sopraelevazione degli edifici ai sensi dell'art. 105 della L.P. 15/2015, ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da

effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 42/2004, al fine di chiarire quanto accade a questo riguardo laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile. Si conferma la competenza della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs. 42/2004 a valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato o comunque soggetto al *Codice* (es. immobili pubblici o assimilati risalenti a più di settant'anni).

Nelle norme di attuazione del PRG, laddove viene citata la *Soprintendenza*, si prega controllarne il nome, in quanto a decorrere dal 1 giugno 2014 la denominazione dell'ente preposto alla tutela è "*Soprintendenza per i beni culturali*", che ha in sé l'Ufficio beni architettonici, l'Ufficio per i beni storico-artistici e l'Ufficio beni archeologici.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si richiede l'integrazione del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica:

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA . L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.(area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 *(verifica preventiva dell'interesse archeologico)*.

Si richiede infine l'aggiornamento in cartografia delle aree a tutela archeologica, recentemente integrate con nuovi perimetri. A tal proposito si invita lo Spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici. Gli shapefiles dovranno essere richiesti alla dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), tecnico del medesimo Ufficio beni archeologici".

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha espresso quanto di competenza nel parere pervenuto con nota prot. 831629 dd. 23 dicembre 2019.

"Sono stati esaminati gli elaborati relativi al PRG utilizzando gli shape file inviati (...) e sovrapponendoli ad alcuni tematismi di inquadramento generale: carta tecnica provinciale, ortofoto (volo Agea 2014), idrografia provinciale. In questo modo si è riusciti a esprimere delle considerazioni sia di carattere generale sul piano, sia di carattere puntuale sulla delimitazione delle aree individuate.

Considerato quanto sopra descritto ed esaminando le varianti contenute nella relazione illustrativa nonché le relative schede degli edifici e considerato che non si sono riscontrate interferenze con le matrici ambientali di competenza si esprime parere positivo all'adozione della variante al PRG in oggetto".

Sistema della viabilità

Il Servizio Opere stradali e ferroviarie e il Servizio Gestione strade hanno fornito il seguente parere congiunto in data 21 gennaio 2020, prot. 35866.

"(...) Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- un tratto di S.S. 43dir risulta catalogato come "da potenziare". Si evidenzia che né il PUP né gli strumenti pianificatori in materia di viabilità degli scriventi Servizi prevedono tale potenziamento;

- le norme tecniche di attuazione, per la parte relativa alle fasce stradali, andranno aggiornate in ragione delle deliberazioni n. 1427 del 1° luglio 2011 e n. 2088 del 4 ottobre 2013;

- in merito a ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 3 febbraio 1995 come riapprovato con deliberazione della Giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 4 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitata deliberazione. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

- Per migliorare e incentivare la mobilità sostenibile in biciclettam con riferimento all'allegato A della l.p. n. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio".

- indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti".

Norme di attuazione

Come richiamato in premessa, ed evidenziato anche nel corso della Conferenza di pianificazione, le norme di attuazione allegate al piano in esame deve essere sostituito con il testo proposto per la Variante al PRG di Romeno di adeguamento alla l.p. n. 15/2015 e al relativo regolamento urbanistico-edilizio di attuazione, per quanto riguarda gli articoli non oggetto delle modifiche introdotte con la variante in esame.

Rispetto alle variazioni alle norme di attuazione proposte con la variante in oggetto, a integrazione di quanto riportato ai paragrafi precedenti, si evidenzia quanto segue:

- art. 43: i contenuti di tale articolo, che disciplina la realizzazione di manufatti e interventi in area agricola e in area a bosco, modificati con la variante in esame, appaiono condivisibili sotto il profilo urbanistico, subordinatamente al recepimento delle osservazioni del Servizio Foreste e fauna richiamato ai paragrafi precedenti. Si richiede tuttavia la verifica del testo dell'articolo, sotto il profilo del lessico, al fine di renderne chiara la lettura, in particolare distinguendo la disciplina relativa agli interventi ammessi per soggetti che svolgono attività agricola in forma professionale o in forma non imprenditoriale, assicurando la coerenza dell'articolo rispetto alle disposizioni del regolamento urbanistico edilizio provinciale.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Romeno debbano essere rivisti e integrati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano.

La seduta è chiusa alle ore 11.46.

Il Presidente della Conferenza
- Ing. Guido Benedetti -

SaS/ma

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013 - 7044
F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI
ROMENO
c.a. Commissario ad acta
arch. Andrea Miniucchi

S013/2020-18.2.2-2019-296/SaS

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: COMUNE DI ROMENO: Variante al PRG per le aree di antico insediamento. Rif. to delib. comm. n. 1 del 22.05.2020 – (pratica 2725) - adozione definitiva.

Con deliberazione del commissario ad acta n. 1 di data 20 settembre 2019, il Comune di Romeno ha adottato una variante ai PRG finalizzata alla verifica e all'aggiornamento del proprio piano per i centri storici.

Tale variante al PRG è stata esaminata nel corso della Conferenza di pianificazione ai fini della verifica di coerenza delle nuove previsioni rispetto al PUP in data 17 gennaio 2020. Le osservazioni emerse in tale sede sono state riportate nel verbale n. 1/2020, trasmesso al Comune di Romeno con nota prot. 47359 del 24 gennaio 2020.

Con deliberazione del commissario ad acta n. 1 di data 22 maggio 2020 il Comune di Romeno ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, modificando la documentazione di piano in base alle osservazioni espresse dal Servizio provinciale.

Rispetto al piano adottato in via definitiva, pervenuto in data 14 luglio 2020, si evidenza che il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale è stato sospeso dal 30 luglio 2020 al 1° settembre 2020 al fine di ottenere dall'amministrazione comunale la consegna della documentazione di variante in formato digitale come rispondente alle specificazioni tecniche approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016.

Analisi della documentazione di piano

Con l'adozione definitiva del piano sono state recepite parzialmente le osservazioni formulate in merito agli elaborati cartografici del piano, assicurando la coerenza tra i tematismi rappresentati, la legenda cartografica, la denominazione degli articoli delle norme di attuazione. Devono essere tuttavia forniti i file shape corretti relativi ai vincoli diretti e indiretti ai sensi del Codice per i Beni culturali e il paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, che risultano indicati cartograficamente (Z301 e Z301). Al fine di reperire i dati shape corretti, si invita l'Amministrazione comunale a un confronto con la Soprintendenza per i Beni culturali.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

In termini generali si richiama che con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020 la Giunta provinciale ha approvato la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento, del Comune di Caldonazzo e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme nonché al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg. Con la medesima delibera è stato approvato il documento di "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità", rivisto rispetto alla versione vigente sulla base della prima applicazione del predetto stralcio della Carta di sintesi della pericolosità.

Si fa presente che la Carta di sintesi della pericolosità e il primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg, sono entrati in vigore il 2 ottobre 2020.

Le norme di attuazione allegate al piano in esame, che comprendono la disciplina dell'intero territorio comunale, devono pertanto essere aggiornate facendo rinvio anche alla Carta di Sintesi della pericolosità come riferimento normativo in materia di tutela idrogeologica del territorio.

Nella documentazione di piano adottata in via definitiva sono stati recepite le osservazioni formulate dal Servizio Foreste e fauna, integrando correttamente gli articoli 43 e 46 delle norme di attuazione.

Aree agricole e aree agricole di pregio

Con l'adozione definitiva del piano l'Amministrazione comunale ha chiarito come le modifiche propostea all'articolo 43 delle norme di attuazione, relativo alla disciplina del sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP, si propongono di "meglio indirizzare e disciplinare l'utilizzazione delle aree agricole per i soli imprenditori che svolgono tali attività in forma professionale, e tendono a evitare una incontrollata utilizzazione in assenza di precise e documentate esigenze conseguenti alla dimensione aziendale". Il testo dell'articolo appare tuttavia ancora poco chiaro. I riferimenti alla disciplina provinciale non sono corretti, e citano norme in parte abrogate. Oltre all'elencazione delle tipologie delle aree agricole, delle aree a pascolo e delle aree a bosco presenti sul territorio comunale, l'articolo deve assicurare che il PRG si limiti a fare rinvio alle norme provinciali in materia (e a tal fine appaiono solo parte corretti i riferimenti indicati all'art. 43 delle norme di attuazione della variante al PRG approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 372 del 20 marzo 2020). Gli specifici parametri di urbanizzazione e di edificazione nelle aree agricole, come sancito dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP, di competenza del PRG, sono correttamente indicati negli articoli successivi delle norme di attuazione in esame. Si richiede pertanto la verifica e la riformulazione dell'articolo 43, il cui titolo dovrebbe peraltro citare anche le aree a pascolo.

<u>Sistema insediativo</u>

Recependo parzialmente quanto emerso in sede di Conferenza di pianificazione, con l'adozione definitiva del piano l'amministrazione comunale ha chiarito quanto segue.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate nel merito dei contenuti delle schede di catalogazione, è stata ripristinata la categoria di intervento del risanamento conservativo per le schede nn. 93 e 98 a Salter, e sono state corrette e integrate le schede 6A e 21 di Malgolo.

Per gli edifici di cui alla scheda n. 168 Romeno e n. 04 a Malgolo è stata confermata la categoria di intervento della ristrutturazione edilizia R3, recependo le indicazioni in merito alla necessità di indirizzare l'intervento in funzione di un corretto inserimento rispetto ai manufatti limitrofi, escludendo la possibilità di sopraelevazione e tutelando gli elementi architettonici presenti.

Relativamente alle indicazioni nel merito delle possibilità di sopraelevazione dei manufatti ai sensi dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015, si prende atto che sono stati esclusi gli edifici di cui alle schede nn. 190, 191, 196, 202 e 203 a Romeno, e che è stata integrata con opportune indicazioni progettuali la scheda n. 282, sempre a Romeno, recependo le indicazioni di cui al verbale n. 1/2020.

Con la variante puntuale al PRG del Comune di Romeno approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1884 del 16 novembre 2017, sono state introdotte specifiche previsioni urbanistiche relative all'ambito corrispondente al sedime dei due edifici di cui alle schede n. 177 e n. 178 a Romeno. Considerato che l'edificio di cui alla p.ed. 51 risulta demolito, si richiede lo stralcio della

scheda n. 177. Per quanto riguarda la scheda n. 178, corrispondente all'edificio di cui alla p.ed. 53/1 parzialmente demolite, essa dovrà essere aggiornata con documentazione fotografica recente.

Rispetto all'ambito urbano interessato dalle previsioni di cui alla variante al PRG sopra richiamata, in cartografia, deve essere riportato il tematismo di "specifico rinvio normativo", in corrispondenza all'area per la quale il PRG vigente rimanda alla disciplina di cui all'articolo 47bis, comma 3. Dovranno essere di conseguenza aggiornati gli stralci cartografici, riportati nelle schede di classificazione, che comprendono tale ambito.

Norme di attuazione

Il testo delle norme di attuazione allegato al piano in esame per la pianificazione dei centri storici comprende la disciplina urbanistica per l'intero territorio del Comune di Romeno. Pertanto esso costituirà riferimento non solo per la pianificazione dei centri storici, ma anche per lo strumento urbanistico comunale generale. Rimane pertanto che siano apportate alcune modifiche agli articoli evidenziati come segue.

- art. 1. Al comma 2, deve essere verificato ed aggiornato l'elenco degli elaborati costituenti il PRG, in particolare per quanto riguarda la documentazione relativa alla pianificazione dei centri storici.

- art. 4.3. La denominazione delle zonizzazioni riportata in tabella deve essere resa coerente con il titolo degli articoli delle norme di attuazione a cui ciascuna zona fa rinvio.

- art. 8. Il testo della norma relativa alle aree di tutela archeologica deve essere ripristinato.

- art. 14. Al comma 3 si fa riferimento a "criteri del PUP" riportati in appendice che tuttavia non sono presenti. Non sono presenti neppure i criteri a cui fa riferimento l'art. 15, comma 6.

- art. 18. Il titolo corretto dell'articolo è, come riportato nelle norme di attuazione allegate alla variante al PRG recentemente approvata dalla Giunta provinciale, "Costruzioni accessorie". Nel testo, in via diffusa, deve essere sostituito il termine "manufatti accessori" con quello di "costruzioni accessorie". Al comma 8, "gazebo, barbecue e altri elementi di arredo" si configurano come tali se coerenti con le disposizioni dell'articolo 78, comma 3, della l.p. n. 15/2015. Al comma 10 non può essere contemplata la necessità di corrispondere un pagamento, come disposto dall'articolo 16, comma 2 e 3 del regolamento urbanistico edilizio provinciale. Il PRG deve limitarsi a fare richiamo alla normativa provinciale.

- art. 22. Le tavole 2a, 2b, 2c e 2d citate al comma 4 non sono presenti nella documentazione allegata al piano in esame. Si suppone che il riferimento corretto sia alle tavole 3a, 3b, 3c (vedi anche art. 23, comma 1).

- art. 25. Al comma 5, nella categoria di intervento della manutenzione straordinaria non è ammessa la modifica della destinazione d'uso degli edifici. Al comma 5, il riferimento normativo del regolamento urbanistico edilizio provinciale è il DPP n. 8-61/Leg del 19 maggio 2017 (e non la deliberazione della Giunta provinciale n. 773).

- art. 28. Il secondo capoverso del comma 3 va eliminato perché non coerente con la disciplina provinciale.

- art. 29bis/29ter. Gli articoli possono essere ri-numerati in quanto è stato stralciato l'articolo 29 relativo alla demolizione con ricostruzione. Per la definizione di "nuova costruzione" deve essere fatto mero richiamo all'articolo 77, comma 1, lett. g) della l.p. n. 15/2015.

- art. 30. Il termine "manufatto accessorio" sia sostituito da "costruzione accessoria", in via diffusa nel testo. Il significato del quarto punto del comma 1 non è chiaro. Al punto 5, il riferimento normativo del regolamento urbanistico edilizio provinciale è il DPP n. 8-61/Leg del 19 maggio 2017 (e non la deliberazione della Giunta provinciale n. 773).

- art. 35bis. Il titolo dell'articolo ripete quello dell'articolo 35, creando confusione. Si suggerisce di proporre il contenuto dell'articolo 35bis come comma specifico dell'articolo 35, introducendo uno specifico rinvio normativo a livello cartografico.

- art. 36bis e 36ter. La denominazione corretta dello strumento urbanistico è "permesso di costruire convenzionato". Si invita a specificare nel testo dell'articolo le particelle catastali interessate (presupponendo che in cartografia sia presente un tematismo specifico). Il riferimento a una variante puntuale di un piano previgente può ingenerare confusione.

- art. 45ter. Tale articolo va stralciato, dal momento che all'art. 43 le aree agricole secondarie di rilevanza locale pare siano state stralciate dall'elenco di cui all'art. 43, comma 2.

Osservazioni da parte di privati

Nel periodo di pubblicazione della Variante al PRG sono state presentate 5 osservazioni, delle quali 1 è stata respinta (in quanto non pertinente con il tema affrontato dal piano in oggetto, relativo alla pianificazione dei centri storici), 4 sono state accolte e una parzialmente accolta dall'amministrazione comunale secondo le motivazioni riportate nella relazione illustrativa al PRG adottata in via definitiva.

L'accoglimento di tali osservazioni ha comportato la modifica e l'integrazione di due delle schede di classificazione, al fine di ammettere interventi specifici sui manufatti. E' stato inoltre modificato l'articolo 18, comma 1, delle norme di attuazione al fine di ammettere la realizzazione di legnaie "nelle aree a verde privato immediatamente adiacenti agli edifici".

Conclusioni

Considerato quanto sopra, si formula parere positivo al prosieguo dell'iter di approvazione della variante al PRG del Comune di Romeno da parte della Giunta provinciale, subordinatamente alle modifiche evidenziate ai paragrafi precedenti.

A tal fine si richiede pertanto la consegna di complessive quattro copie degli elaborati di variante, definitivamente adottata dal Comune di Romeno, modificati e aggiornati come da presente parere, nonché di una copia in formato .pdf.

Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).